



# COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo  
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010  
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216  
CF: 00549740827  
[segreteria@comune.lascari.pa.it](mailto:segreteria@comune.lascari.pa.it)

ALLEGATO “A” alla delibera di C.C. n. del

## **RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3.**

**Premesso** che Il Comune di Lascari ha approvato con delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017 il Piano di revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, provvedendo successivamente all'approvazione dei Piani di revisione ordinari delle partecipate con cadenza annuale e, nello specifico, con delibera di C.C. n. 34 del 31.12.2018, n. 33 del 30.12.2019, n. 42 del 29.12.2020 e n. 57 del 29.12.2021, con le seguenti risultanze:

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE** – misura di razionalizzazione: mantenimento della partecipazione obbligatoria per legge, la società partecipata si trova in stato di liquidazione;
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST** – misura di razionalizzazione: mantenimento della partecipazione obbligatoria per legge;
3. **SO.SVI.MA. S.p.A.** – misura di razionalizzazione: mantenimento per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Coerenza con le finalità dell'Amministrazione;
4. **AMAP S.p.A.** – mantenimento della partecipazione obbligatoria ex lege.

**Precisato** che I dati relativi alle partecipazioni oggetto della ricognizione ordinaria sono stati regolarmente inoltrati alla competente Struttura di monitoraggio, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

**Si procede** alla valutazione delle eventuali misure di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Lascari ed alla verifica di quali società rientrino pienamente nel quadro normativo di cui al D. Lgs. 175/2016 e quali, nel caso di mancato riscontro rispetto alle prescrizioni di cui al T.U.S.P., debbano essere oggetto di eventuale dismissione.

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE** – Esito della ricognizione: *mantenimento della partecipazione*. La partecipazione è obbligatoria per legge. Ente in stato di liquidazione;

2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST** – Esito della ricognizione: *mantenimento della partecipazione*. L'ente è stato istituito per volontà del legislatore regionale (l.r. 9/2010) e, pertanto, il mantenimento della partecipazione è obbligato dalla legge.
3. **SO.SVI.MA. S.p.A** – Esito della ricognizione: *mantenimento della partecipazione*. Il mantenimento è dovuto alla perdurante sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26, comma 7, T.U.S.P. (partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale). Il mantenimento della partecipazione in questione è stato oggetto di approfondita analisi nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016. In sede di approvazione della delibera n. 38 del 29.09.2017, il Consiglio Comunale ha ritenuto di mantenere la partecipazione in SO.SVI.MA. S.p.A., in considerazione di una serie di fattori: **A)** di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 del Presidente della società (acclarata al protocollo del Comune di Lascari in pari data, con il numero 8188) e, successivamente, ribadito con nota prot. N. 7174 del 22.12.2020, ove si leggeva che la società “è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie (delibera CIPE del 21.03.1997); 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione delle economie provenienti dalla delibera CIPE del 21.03.1997; 4) Accordo di Programma Quadro sviluppo locale; **B)** delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della società, che ne perimetravano l'oggetto sociale; **C)** dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla società, la cui missione principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale; **D)** dell'ulteriore considerazione che la società era impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane. Devesi sottolineare, inoltre, che nel 2018 la società SO.SVI.MA. S.p.A. ha modificato il proprio modello di amministrazione, passando ad un sistema di Amministratore Unico ed eliminando, in questo modo, quell'elemento problematico rispetto al mantenimento della partecipazione descritto dall'art. 20, comma 2 lett. B) del D. Lgs. 175/2016 (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Dal 2020 la società ha altresì raggiunto un fatturato medio di € 1.164.607,66 in riferimento al triennio 2018/2020, rispettando anche il requisito di cui all'art. 20, comma 2 lett. d), del TUSP, la cui sussistenza perdura anche in riferimento al triennio 2019/2021 (fatturato medio € 1.332.987,33).
4. **AMAP S.p.A.** – Esito ricognizione: *mantenimento della partecipazione*. AMAP S.p.A. è subentrata, nel 2015, alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 Comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo. La partecipazione in AMAP S.p.A. è stata acquistata dal Comune di Lascari ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11, della L.R. 4/2015 e, in quanto tale, non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) e di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSP. L'acquisizione in parola, in quanto effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge regionale, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, non ricade in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016.

**Il Responsabile dell'Area Affari Generali - Personale**  
Carmela Santacolomba